

Torino, 04.11.2020

Ai signori Clienti

Loro Sedi

Oggetto: D.L. 137 del 28 ottobre 2020 “Decreto Ristori”

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta n. 69 del 27 ottobre 2020, un decreto-legge che introduce ulteriori **misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi**, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Di seguito le principali misure introdotte d’interesse per i datori di lavoro.

Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il **16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021** da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

L’attivazione della cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Per quelle aziende la cui riduzione del fatturato sia stato inferiore alla soglia del 20% (confrontiamo i dati del 1° semestre 2019 con quelli del 1° semestre 2020) è richiesto il pagamento di un contributo addizionale.

Estensione del divieto di licenziamento

Ai sensi del comma 9) art. 12 fino al **31 gennaio 2021** viene precluso al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dunque in scadenza al 16.12.2020

La sospensione si applica solo a quei datori di lavoro con sede operativa nel territorio dello Stato appartenente a quei settori interessati dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite a specifici codici ATECO.

Il versamento sospeso dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2020 oppure in modalità dilazionata in quattro rate mensili di pari importo con primo versamento al 16.03.2020

Indennità per i lavoratori intermittenti (a chiamata)

Ai sensi dell'art. 15 viene riconosciuta una indennità di 1.000 euro ai lavoratori intermittenti (a chiamata) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020.

I richiedenti alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di:

- altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
- pensione

La domanda va presentata direttamente dal beneficiario all'INPS entro il termine del 30 novembre 2020.

Lavoro agile e congedo per i genitori

Ai sensi dell'art. 22 per i genitori di figli conviventi:

- è possibile ricorrere al lavoro agile (smart working) nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni sia in quarantena oppure si trovi in condizione di DAD (didattica a distanza).
- nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia in quarantena o in DAD uno dei genitori, alternativamente all'altro, può fruire del congedo indennizzato INPS (retribuzione al 50%) qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in maniera agile o in alternativa ad essa
- in caso di figli di età compresa fra i 14 ed i 16 anni in quarantena o DAD i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e conservazione del posto di lavoro, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in maniera agile o in alternativa ad essa.